Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27 marzo 2007

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO MINIMO VERSAMENTI/RIMBORSI DEI TRIBUTI COMUNALI.

IL SINDACO

inserisce l'argomento.

....OMISSIS....

IL CONSIGLIO COMUNALE

- I) UDITO quanto precede;
- II) VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
- III) PREMESSO che Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente e precisamente sono:
 - a) tassa rifiuti solidi ed urbani;
 - b) tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
 - c) imposta comunale sugli immobili;
 - d) imposta comunale sulla pubblicità;
 - e) diritti sulle pubbliche affissioni;
- IV) VISTO l'art. 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che prevede quanto segue:

"Gli Enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo art. 25 della legge n. 289 del 2002;

- V) PRESO ATTO che a sua volta il citato art. 25 della L. 289/2002 stabilisce che:
 - a) la disposizione non deve in ogni caso intendersi come franchigia;
- b) la disposizione stessa non comprende i corrispettivi per servizi resi dalla pubbliche amministrazioni a pagamento;
- c) gli importi (comprensivi del tributo, degli interessi e delle sanzioni), in ogni caso, sono arrotondati all'unità euro e non possono essere inferiori a 12 euro;
- VI) RILEVATO che la disposizione riguarda non solo i pagamenti spontanei, ma anche gli accertamenti e le rettifiche d'ufficio il cui importo- comprensivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi sia pari o inferiore a 12 euro;
- VII) DATO ATTO che i Comuni devono provvedere a fissare gli importi in misura notevolmente inferiore, in quanto molte somme ricadrebbero in un'area esonerata;

- VIII) CONSIDERATO che la mancata regolamentazione relativa alla riscossione di somme di modesto ammontare comporterebbe l'automatica entrata in vigore dell'importo di 12 euro, fissato per legge con sensibile decremento del gettito tributario dovuto all'esclusione dall'area impositiva di numerose partite d'imposta;
- IX) TENUTO CONTO che attualmente l'importo minimo da pagare è pari ad euro 2,07 (£ 4.000), per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 del D.L n. 330/1994;
- X) RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, di provvedere in merito ai limiti di esenzione per i versamenti e per i rimborsi dei tributi locali , al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio ed anche di offrire all'ufficio comunale un modus operandi efficiente e pratico;
- XI) VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 25 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

	OMISSIS		
 	omorphisms		

DELIBERA

1. STABILIRE, ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, così come sotto specificato:

TRIBUTO	Importo minimo che si deve pagare o chiedere rimborso			
Tassa rifiuti solidi ed urbani	Euro 5,00			
Tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche	Euro 5,00			
Imposta comunale sugli immobili	Euro 5,00			
Imposta comunale sulla pubblicità	Euro 5,00			
Diritti sulle pubbliche affissioni	Escluso ai sensi dell'art. 25 c. 3 L. 289/2002			

2. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, con separata votazione palese che dà il seguente risultato:

....OMISSIS....